

REGOLAMENTO (CEE) N. 219/87 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 1987**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1634/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva e i pannelli importati in Portogallo e che fissa, per il 1987, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di pannelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva e i pannelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto prevede che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione sia stabilito un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva e dei pannelli; che, tuttavia, per quanto riguarda i pannelli, è opportuno fare riferimento all'anno civile; che i massimali indicativi si basano sui bilanci così stabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3507/86 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di olio d'oliva e di pannelli importati in Portogallo e i massimali indicativi applicabili in Portogallo nel periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986;

considerando che è opportuno ridurre gli importi delle cauzioni previste per il rilascio dei titoli di importazione MCS;

considerando che è opportuno stabilire i massimali indicativi nel caso dei pannelli per l'anno 1987 e nel caso

dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1634/86, le cifre « 50 » e « 30 » sono sostituite rispettivamente da « 5 » e « 3 ».

Articolo 2

1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune proveniente dagli altri Stati membri è fissato, per il periodo intercorrente tra il 1° novembre 1986 e il 31 ottobre 1987, a 3 750 t.

2. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di pannelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune provenienti dagli altri Stati membri è fissato, per il 1987, a 27 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 324 del 19. 11. 1986, pag. 8.